

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE

(art. 93, commi 7-bis e seguenti, del D.Lgs. n. 163/2014, come introdotto dall'art. 13-bis del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014)

(approvato con deliberazione della G.C. n. 11 del 23.02.2015)

INDICE

- Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione**
- Art. 2 - Costituzione del fondo per la progettazione e l'innovazione**
- Art. 3 - Ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione**
- Art. 4 - Conferimento degli incarichi di progettazione interna**
- Art. 5 - Ripartizione del fondo della progettazione ai dipendenti**
- Art. 6 - Copertura finanziaria del fondo per la progettazione e l'innovazione.**
- Art. 7 - Modalità di corresponsione del fondo**
- Art. 8 - Termini temporali e penalità**
- Art. 9 - Polizze fideiussorie**
- Art. 10 - Orientamenti dei progetti, proprietà dei progetti, progetti di impianti e strutture**
- Arti. 11 - Disciplina transitoria ed entrata in vigore**

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 (di seguito denominato semplicemente «codice»), come introdotto dall'art. 13-bis del D.L. 24/06/2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella L. 11/08/2014, n. 114.
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione, costituito per le attività di progettazione di opere o di lavori a cura del personale interno dell'ente: responsabile del procedimento, incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché loro collaboratori, così come identificati con atto formale da parte del competente responsabile del servizio.
3. Alla ripartizione del fondo non partecipa il personale con qualifica dirigenziale.
4. Rientrano nell'ambito applicativo del presente regolamento le attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo inerenti ai lavori pubblici e opere pubbliche, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro di opere. Per "opera" si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica.
5. Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal regolamento le varianti ai progetti di lavori, nei casi previsti dall'art. 132, comma 1, del codice, ad eccezione della lettera e), limitatamente al loro importo e alla loro dimensione, purché aventi propria autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e del procedimento di approvazione.
6. Restano esclusi i lavori di manutenzione, così qualificati ai sensi del codice e del regolamento di attuazione (art. 105 DPR n. 207/2010), a prescindere dalla presenza o meno, all'interno del relativo procedimento di aggiudicazione, di un'attività di progettazione.

Art. 2 - Costituzione del fondo per la progettazione e l'innovazione

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 93, comma 7, del codice, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di ciascuna opera o lavoro.
2. In relazione all'entità e alla complessità dell'opera o lavoro da realizzare, viene fissata dall'Amministrazione Comunale in sede di approvazione del progetto, la quota della percentuale di cui al comma 1 da attribuire ai dipendenti tenendo conto:

- a) dell'entità e complessità dell'opera da realizzare;
- b) delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
- c) delle prestazioni non svolte dai predetti dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, applicando in genere la seguente ripartizione percentuale della quota assegnata a titolo fondo assegnato :

progetto preliminare	14 %
progetto definitivo	14 %
progetto esecutivo	14 %
Direzione dei Lavori	43 %
Collaudo	5 %
Coordinatore per la Sicurezza durante la fase di progettazione	5 %
Coordinatore per la Sicurezza durante la fase di realizzazione	5 %

La riduzione del fondo per prestazioni parziali potrà essere compensata dallo svolgimento di ulteriori attività progettuali e/o propedeutiche all'approvazione del progetto da effettuare per disposizioni di legge (piani di esproprio, pratiche per la Soprintendenza, richieste di nulla-osta agli enti competenti, ecc...). Compensazione di volta in volta preventivamente da concordare con l'Amministrazione Comunale.

- 3. Le risorse per la costituzione del fondo di cui ai commi precedenti sono previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto dell'opera o lavoro.
- 4. L'ammontare del fondo per la progettazione e l'innovazione non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

Art. 3 - Ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione

- 1. L'80% delle risorse finanziarie, confluite nel fondo per la progettazione e l'innovazione ai sensi del precedente art. 2, è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
- 2. La mancata realizzazione dell'opera o del lavoro, non inficia l'erogazione del fondo per la progettazione ai dipendenti che l'anno redatta, limitatamente alle attività eseguite.

3. Gli importi del fondo sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione.
4. Partecipano alla ripartizione del fondo:
 - a) il responsabile unico del procedimento;
 - b) il tecnico o i tecnici che, in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico, assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati;
 - c) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;
 - d) il personale incaricato della direzione lavori ed il coordinatore in fase di esecuzione;
 - e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;
 - f) i collaboratori (tecnici e amministrativi) che, pur non firmando il progetto, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, nonché alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla relativa contabilizzazione.
5. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e al miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.
6. L'acquisto dei beni suddetti è disposto dal Responsabile del Servizio cui è assegnato lo stanziamento di bilancio sui cui verranno allocate le quote di ciascun progetto del fondo anche raggruppando più quote, previo nulla-osta della Giunta Comunale nel caso di acquisti non compresi nella programmazione economico finanziaria dell'ente.

Art. 4 - Conferimento degli incarichi di progettazione interna

1. L'affidamento degli incarichi di progettazione interna ai dipendenti è effettuato con provvedimento del Responsabile del Servizio dell'Area interessata, ovvero del Segretario Generale, garantendo un'opportuna rotazione del personale.
2. L'Amministrazione Comunale, può comunque affidare a soggetti terzi nei modi e nelle forme previste dalla Legge, incarichi di progettazione, direzione dei lavori e prestazioni connesse secondo criteri che di volta in volta riterrà opportuno.

Art. 5 - Ripartizione del fondo per la progettazione ai dipendenti

1. La quota di fondo di cui all'art. 3, comma 1, del presente regolamento, destinata alle prestazioni per la progettazione e D.L., viene ripartita tra i dipendenti interessati, per ciascuna opera o lavoro, come segue:
 - a) responsabile unico del procedimento; dal 5 al 20%
 - b) tecnici che hanno redatto il progetto, che nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale assumono la responsabilità della progettazione o della D.L. firmando i relativi atti; dal 30 al 40%
 - c) collaboratori che redigono elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto, su disposizione dei tecnici di cui al precedente punto b) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, elaborazioni grafiche, dati analitici ed altro, nell'ambito delle proprie competenze professionali; dal 25 al 40%
 - d) altri componenti dell'Ufficio partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, pur senza sottoscrivere alcun elaborato; dal 10 al 20%
2. Qualora il responsabile del procedimento coincida con il progettista, il direttore dei lavori o il coordinatore per la sicurezza, le singole quote di competenza sono cumulate.
3. La quota del fondo di competenza del responsabile del procedimento, viene corrisposta anche nel caso di progettazione esterna, secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Art. 6 – Copertura finanziaria del fondo per la progettazione e l'innovazione

1. La copertura finanziaria del fondo per la progettazione e l'innovazione viene garantita in sede di approvazione del progetto e/o dell'opera pubblica se rientranti nella programmazione economico-finanziaria del Comune.
2. L'Amministrazione Comunale può richiedere progettazioni anche di opere e/o lavori al momento non previsti negli obiettivi e negli atti di programmazione del Comune. In tal caso il conferimento dell'incarico è disposto con atto formale del Sindaco e/o della Giunta Comunale. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare il nominativo dei dipendenti

incaricati nonché, su indicazione del responsabile del procedimento, l'elenco nominativo del personale interno incaricato della progettazione e della direzione lavori e di quello che partecipa e/o concorre a dette attività, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.

3. Qualora, dopo l'affidamento dell'incarico, alcune funzioni, parti o livelli di progettazione vengano affidati all'esterno, l'importo del fondo da destinare ai dipendenti interessati verrà ridotto sulla base delle aliquote di cui al comma all'art. 2 comma 2 lettera c).
4. Il responsabile del servizio dell'area a cui è in capo l'obiettivo per la realizzazione dell'opera, provvede a seguito dell'approvazione del progetto o del conferimento dell'incarico ad assumere il relativo impegno di spesa per la copertura finanziaria del fondo sia per quanto attiene la quota relativa alla progettazione sia per quanto attiene la quota relativa all'innovazione.
5. La quota di cui all'art. 3 comma 1 del fondo non corrisposta al personale interno costituisce economia di spesa.

Art. 7 - Modalità di corresponsione del fondo

1. La corresponsione del fondo avverrà, anche tramite acconti, mediante apposito atto di liquidazione redatto dal Responsabile del Servizio, solo a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo dell'opera o dei lavori pubblici.
2. la corresponsione del fondo è disposta dal Responsabile del Servizio a cui è in capo l'obiettivo per la realizzazione dell'opera, previo accertamento positivo dell'attività svolta dai dipendenti interessati, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte, della complessità delle opere, nonché dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo,
3. Qualora il Responsabile del Servizio partecipi alla ripartizione del fondo, dovrà acquisire apposito visto da parte del Segretario Generale.
4. Il fondo per la progettazione complessivamente corrisposto nel corso dell'anno al singolo dipendente non può in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo del dipendente.

Art. 8 - Termini temporali e penalità

1. La redazione dei progetti dovrà avvenire secondo le priorità, modalità e scadenze indicate dall'Amministrazione Comunale negli obiettivi previsti dagli atti di programmazione e le ulteriori precisazioni che vorrà fornire il Segretario Generale o l'Assessore di riferimento.
2. Nell'eventuale provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 141 del codice e dalle relative norme regolamentari.
3. I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento di conferimento dell'incarico.
4. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
5. Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1, lettera e), del codice, al responsabile del procedimento nonché ai firmatari del progetto non è corrisposto alcun fondo; ove già corrisposto, l'Ente procederà al recupero delle somme erogate.
6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'art. 132, comma 1, lettere a), b), c) e d) del codice.
7. Per ogni settimana di ritardo nello svolgimento delle prestazioni, rispetto alle scadenze previste o dagli atti di programmazione comunale, o dall'atto di conferimento dell'incarico, o dal cronoprogramma per l'esecuzione dell'opera, la somma stanziata dal fondo per la progettazione di cui all'art. 3, comma 1, verrà ridotta dell'1% a titolo di penale.
8. La penale suddetta, se imputabile al ritardo di uno o più incaricati di una singola fase di progettazione o realizzazione dell'opera, verrà detratta dal compenso spettante ai soli responsabili del ritardo.

Art. 9 - Polizze fideiussorie-

1. I progetti saranno sottoscritti dai dipendenti dell'Amministrazione Comunale abilitati all'esercizio della professione o alla sottoscrizione dei progetti.
2. I tecnici diplomati in assenza dell'abilitazione potranno firmare i progetti nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso il Comune di Fornovo San Giovanni, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra Amministrazione aggiudicatrice, da almeno 5 anni e risultino inquadrati in un profilo professionale/tecnico nelle cat. C e D ed abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.
3. Il Regolamento d'attuazione del D.Lgs. 163/2006 definisce i limiti e le modalità per la stipulazione a carico dell'Amministrazione Comunale, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione.

Art. 10 -Orientamenti dei progetti, proprietà dei progetti, progetti di impianti e strutture-

1. L'Amministrazione Comunale manifesta il proprio orientamento sui punti fondamentali dei progetti ed anche in corso di elaborazione e può chiedere od ottenere eventuali varianti e modifiche.
2. I progetti resteranno di piena ed assoluta proprietà dell'Amministrazione Comunale la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e nei mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie senza che dai dipendenti incaricati della progettazione possano essere sollevate eccezioni di sorta, sempreché non venga in definitiva modificato sostanzialmente il progetto nella parte artistica od architettonica o nei criteri informativi ed essenziali.
3. I progetti, anche nel caso di incarico parziale restano comunque di proprietà piena dell'Amministrazione Comunale e pertanto potranno essere divulgati e riprodotti, nonché pubblicati anche senza ottenere il preventivo nulla osta dei dipendenti incaricati della progettazione. L'Amministrazione tuttavia riconosce al progettista i diritti di autore e di unico interprete della fedele esecuzione artistica e tecnica dell'opera nel caso di una sua successiva esecuzione.
4. Gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche (in particolare progettazione esecutiva di impianti elettrici, meccanici, termici, e di strutture sia in cemento armato che in ferro, ecc...) atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in

ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi, riguardanti prove, rilievi, sondaggi, analisi, collaudi di strutture ed impianti per gli edifici esistenti, sono a carico dell'Amministrazione Comunale, che pertanto può affidare a soggetti terzi nei modi e nelle forme previste dalla legge, incarichi di progettazione specialistica.

5. In tal caso i dipendenti che svolgono attività di progettazione per conto del Comune di Fornovo San Giovanni, dovranno mantenere i necessari contatti con l'incaricato della progettazione delle parti speciali, includendo inoltre nella stima generale la relativa valutazione di spesa.
6. Ai fini del computo del fondo per la progettazione, l'importo verrà determinato in riferimento all'ammontare a base d'appalto al netto del costo delle parti speciali predette. Qualora invece dette parti speciali, risultino incluse nel progetto architettonico ed i relativi elaborati di progetto coordinati, l'importo del fondo per la progettazione verrà determinato in riferimento all'importo complessivo posto a base d'appalto.

Art. 11 - Disciplina transitoria ed entrata in vigore

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano al fondo legato all'attività di progettazione interna, spettanti ai dipendenti incaricati ed ai loro collaboratori, per le attività inerenti alle opere affidate o disposte fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, che saranno erogati secondo la disciplina previgente (ex art. 92, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 163/2006) e sulla base dei criteri previsti nell'apposito Regolamento Comunale, approvato con delibera G.C. n. 28 del 28.09.2006.
2. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche qualora l'attività di progettazione sia svolta per conto dell'Amministrazione Comunale nell'ambito di accordi di programma, convenzioni, consorzi, valorizzazioni patrimoniali dell'ente, ecc..., coinvolgendo enti diversi o soggetti terzi.
3. Il presente regolamento si applica, invece, agli incarichi relativi alla progettazione di opere affidati o disposti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014 ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue all'avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione.